

Note di commento alle richieste di chiarimento pervenute

Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi

Di fronte ad un quadro culturale, scientifico, normativo in continuo cambiamento si poteva continuare ad ignorare il bisogno del *Codice Deontologico* di essere rivisto, aggiornato e integrato?

La revisione sulla quale, in questi giorni, siamo chiamati ad esprimerci crea le condizioni per avvicinare, in modo sempre più attivo, la Comunità professionale al senso e al valore del *Codice Deontologico*.

Questa revisione non è il punto di arrivo, ma vuole essere un punto di partenza.

Il *Codice Deontologico* è la forza pulsante dell'essere e del fare Psicologia. Riconoscere questo significa essere in grado di *saper diventare* Psicologhe e Psicologi in un mondo sociale, culturale, scientifico e relazionale che cambia, che si trasforma, ma che richiede, allo stesso tempo, saldi principi etici in cui riconoscersi e su cui rispecchiare la propria condotta professionale.

Il nuovo articolato risulta più completo: l'obiettivo è perseguire chiarezza e precisione. Il nuovo *Codice Deontologico* dà forza ad un'etica attiva in cui la responsabilità professionale è la guida oltre che il fondamento della nostra identità.

Una nota a margine: le seguenti leggi hanno contribuito a rinforzare la professione psicologica conferendole un'identità meglio definita sia in termini scientifici che sanitari rivolti alla tutela e alla promozione della salute psicologica e del benessere della persona e della comunità. Sapere che esistono ci aiuta a dare senso al perché di alcuni aspetti della revisione.

- Legge n. 24 del 2017 «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie».
- Legge n. 219 del 2017 «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento».
- Legge n. 3 del 2018 (Decreto Lorenzin) «Sperimentazione clinica di medicinali e Riordono delle professioni sanitarie».
- Legge n. 163 del 2021 «Riforma abilitante: Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti».

Note sull'Articolo 4

Testo vigente	Testo revisionato
<p>Articolo 4</p> <p>Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.</p>	<p>Articolo 4 – Principio del rispetto e della laicità</p> <p>La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.</p> <p>Riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano opinioni e credenze e si astengono dall'imporre il proprio sistema di valori.</p> <p>La psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, strumenti e tecniche che salvaguardano tali principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.</p> <p>Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui la psicologa e lo psicologo operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti.</p>

L'obiettivo principale dell'articolo 4 è garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone che si rivolgono a un professionista Psicologa o Psicologo.

Rispetto e laicità non possono che garantire autodeterminazione.

Rispetto implica il rispettare le differenze individuali, di genere e culturali, a partire da un processo di riconoscimento delle stesse, evitando qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio. Questo implica che in questo processo di rispetto attivo delle opinioni e delle credenze della persona, il professionista **non impone** il proprio sistema di valori, ma lo riconosce e lo tiene sempre in attenta considerazione al fine di poter iniziare il rapporto professionale in aderenza ai diritti della persona. Da questo ne deriva un secondo principio quello della **Laicità** che ci richiede di essere neutrali rispetto alle convinzioni personali della persona (cliente/paziente/utente), senza cercare di influenzarne e direzionarne le scelte.

Al contempo, l'art. 4 riconosce e garantisce allo Psicologo e alla Psicologa il diritto e il dovere di potere (e sapere) decidere autonomamente come *determinarsi* rispetto ad una specifica situazione in cui la persona (paziente/cliente/utente) porta una precisa domanda e specifici bisogni.

Questo articolo risulta inoltre potenziato facendo esplicito riferimento alla fase iniziale del rapporto professionale che come sappiamo è di estrema importanza, oltre che di particolare delicatezza.

In questo articolo 4, così revisionato, si è voluto ben evidenziare che, in aderenza all'art. 32 della Costituzione italiana, il diritto all'autodeterminazione è sempre e solo improntato alla sovrana esigenza di rispetto della persona e del doveroso riconoscimento delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni.

Note sull'Articolo 8

L'articolo 8 è essenziale di Principio ma di complessa applicazione perché tratta di molte dimensioni «intangibili».

Testo vigente	Testo revisionato
<p>Articolo 8</p> <p>Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.</p>	<p>Articolo 8 – Tutela della professione e contrasto all'esercizio abusivo</p> <p>La psicologa e lo psicologo contrastano l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 e segnalano al Consiglio dell'Ordine i presunti casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui vengono a conoscenza. Parimenti, utilizzano il loro titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non avallano con esso attività ingannevoli od abusive.</p>

Sono spesso intangibili gli oggetti e gli strumenti della Psicologia e quindi di difficile demarcazione i confini e difficile oggettivazione gli oltrepassi.

È intangibile anche la persona che svolge l'esercizio abusivo della professione poiché, non essendo psicologa o psicologo, non è assoggettabile alla funzione disciplinare degli Ordini competenti delle Psicologhe e degli Psicologi.

In tutta questa intangibilità, assumere già come 'abusi' le segnalazioni inviate in prima istanza da un collega è parso un po' precipitoso dato che il reato di esercizio abusivo della professione è sancito solo da una sentenza definitiva.

Visto che la segnalazione è anche ancora nelle more dell'istruttoria accertativa dell'Ordine competente (prima dell'eventuale invio all'Autorità Giudiziaria e dell'eventuale costituzione dell'Ordine stesso come Parte Civile in caso di rinvio a giudizio), ci è parso più cauto il riferimento a 'presunti' abusi.

In una logica di maggiore tutela del collega segnalante che è generalmente privo di diretti strumenti di accertamento ed oggettivazione probatoria.

Note sull'Articolo 11

La proposta revisionale non tocca l'articolo 11 del *Codice Deontologico* se non nell'integrare una titolazione così da evidenziarne ancora meglio il senso.

Testo vigente	Testo revisionato
<p>Articolo 11</p> <p>Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.</p>	<p>Articolo 11 – Segreto professionale</p> <p>La psicologa e lo psicologo sono strettamente tenuti al segreto professionale. Pertanto non rivelano notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del loro rapporto professionale, né informano circa le prestazioni professionali programmate o effettuate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dai seguenti articoli.</p>

Il segreto professionale nel suo aspetto di «sacralità laica» stabilisce in modo inequivocabile il senso, gli obblighi, i doveri, l'identità, lo scopo, le finalità e gli spazi operativi della nostra professione.

Il segreto professionale non deve essere mai violato: questo è il punto fermo e imprescindibile della nostra professione. Infatti il segreto professionale permane anche nei casi in cui esso possa venire in qualche modo «sacrificato» in quanto derogato. Le condizioni di deroga si verificano in presenza di un valido, attuale e dimostrabile consenso del cliente (paziente/utente) e nei casi di «giusta causa». I casi in cui ricorrono ipotesi di deroga sono quelli in cui, per esempio, si agisce per rispettare un dovere, si pensi all'ipotesi in cui si agisce per salvare altre persone o se stessi da un danno grave o ingiusto.

Note sull'Articolo 12

Testo vigente	Testo revisionato
<p>Articolo 12</p> <p>Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.</p>	<p>Articolo 12 – Testimonianza</p> <p>La psicologa e lo psicologo si astengono dal rendere sommario informazioni o testimonianza su quanto conosciuto per ragione della propria professione.</p> <p>La psicologa e lo psicologo possono derogare all'obbligo del segreto professionale in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione. Valutano, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica della persona destinataria della prestazione.</p> <p>In assenza del consenso della persona destinataria della prestazione e salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, la psicologa e lo psicologo devono astenersi dal rendere informazioni,</p>

	e in caso di testimonianza devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice.
--	--

In questo articolo si è ritenuto importante introdurre il riferimento alle *informazioni* così da evidenziare che essendo queste ultime delle dichiarazioni rilasciate all'Ufficiale di Polizia giudiziaria o al Pubblico ministero all'interno delle indagini preliminari, sono diverse dalla testimonianza, che è invece rilasciata innanzi al Giudice, in udienza in Tribunale.

È in ogni caso importante non rilasciare dichiarazioni, né orali né scritte, pena il rischio di violare, per l'appunto, il segreto professionale.

Ci possono essere, tuttavia, alcune eccezioni, e queste sono relative ai casi in cui ci si trovi «in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione»; oppure quando è il professionista a sporgere una denuncia o a trasmettere un referto.

Inoltre, il comma 3 del nuovo articolo, proposto nella versione revisionata, indica un'altra eccezione e cioè quella relativa ai casi in cui il Giudice può imporre di testimoniare nel caso in cui ritenga le dichiarazioni non attinenti al segreto professionale (cfr. ex art. 200, comma 2 cpp). Ovviamente le dichiarazioni **rilasciate su imposizione del Giudice** sarebbero invalide se risultassero attinenti al segreto professionale.

Questo aiuta la Psicologa e lo Psicologo ad essere pronti nei possibili casi in cui si sia costretti a testimoniare. Tuttavia è anche (anzi soprattutto) necessario in questi casi limitarsi allo stretto necessario all'adempimento di tale obbligo, esattamente come dettato dall'art. 13 che parla di casi di referto o denuncia o deroga alla riservatezza.

Un'integrazione questa dettata dall'interesse ad informare circa la possibilità di una rischiosa esposizione giudiziaria di una collega o di un collega, anticipandone ovviamente la misura deontologica.

Note sull'Articolo 21

L'articolo 21 è stato già revisionato nel 2013 (non nelle Sedi istituzionali competenti – prima diffinitività) con ottime intenzioni e logica concettualizzazione ma con una formulazione poco plausibile all'interno di un articolato giuridico-formale e con scopo deontologico.

Testo vigente	Testo revisionato
<p>Articolo 21</p> <p>L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.</p>	<p>Articolo 21 – Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali</p> <p>La psicologa e lo psicologo anche attraverso l'insegnamento, in ogni ambito e ad ogni livello, promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono cultura psicologica.</p> <p>Tuttavia costituisce grave violazione deontologica l'insegnamento a persone estranee alla professione psicologica dell'uso di metodi, tecniche e di strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione stessa.</p> <p>Costituisce aggravante il caso in cui l'insegnamento dei metodi, delle tecniche e degli strumenti specifici della professione psicologica abbia come obiettivo quello di preconstituire possibili esercizi abusivi della professione.</p>

La revisione che filtrò giustamente la sentenza Zonta (2009) e la sentenza Zerbetto (2011) intendeva esplicitare maggiormente le attività abusive, gli strumenti e le tecniche in capo al professionista Psicologa o Psicologo, le linee di confine con soggetti estranei alla professione.

Ma lo fa riprendendo puntualmente parti di Norma (seconda difformità formale) definenti Atti Tipici dello psicologo, procedendo ad elencazione (terza difformità) di Ordini e sottordini, assegnando all'Articolo una funzione didattica a livello tecnico-professionale (quarta difformità) e convocando espressioni ('processi psichici' ecc.) prive di tangibili codifiche tecniche e di irriducibile misura giuridica (quinta difformità).

Una formulazione così formalmente difforme e piena di disequilibri di fattispecie non poteva, a nostro avviso, restare nel Codice, essendo l'unica disomogenea rispetto ai requisiti di un articolato giuridico-formale quale un Codice Deontologico.

Come se, quando si trattano i Trattamenti Sanitari, nell'Articolo relativo si elencassero tutte le Prestazioni rientranti e tutte le Prestazioni escluse.

La revisione ha filtrato un tempo diverso e considerato anche che lo snodamento lungo cinque commi con tanti livelli diversi poteva disperdere la funzione saliente di indicare cosa è consentito e cosa deroga e aver contribuito alla non risoluzione dell'esposizione disciplinare relativa ai precetti di questo Articolo.

Considerata anche l'intenzione sempre più giuridico-formale dell'articolato e la direzione culturale e giuridica (Sentenza di Cassazione 11545/2012) che valuta l'abuso sempre più sullo scopo e meno sulla prestazione (la cui esclusività è a sua volta sempre meno giuridicamente pregnante) e considerato anche che rispetto a cognizioni di base, quali il primo Articolo della Legge istitutiva della professione psicologica, dieci anni dopo le colleghe e i colleghi dovrebbero essere mediamente più orientati, si è ritenuto di riformulare l'Articolo 21 in modo più chiaro, essenziale e concreto. Restando sul punto strettamente deontologico e rimandando ad altre Sedi più congrue elencazioni e didattiche.

È, a nostro avviso una formulazione più incisiva: l'insegnamento di conoscenze psicologiche è meritorio perché promuove e diffonde cultura psicologica: l'insegnamento dell'uso di tecniche, metodi e strumenti propri della professione psicologica a persone estranee alla professione costituisce grave violazione; gravissima se è allo scopo di preconstituire finalisticamente esercizi abusivi di professione. La psicologia deve uscire dai binari del corporativismo (ergo l'importanza dell'interdisciplinarietà e dell'interprofessionalità) e sta, anche a noi, non facilitare o creare condizioni di esercizio abusivo della professione.

Le distinzioni territoriali sono nette: le specificazioni sulle conoscenze psicologiche da un lato e quali siano tecniche, strumenti e metodi dall'altro, dovrebbero essere nel bagaglio formativo delle colleghe e dei colleghi. Qualora così non fosse, non può certo surrogare un Codice Deontologico le Sedi formative e la formazione tecnico-professionale, fra l'altro nella logica dei pochi righe di un comma.

E, in ogni caso, questa deformazione della funzione primaria non potrebbe mai riguardare un solo articolo su 42.

Per tutti questi motivi riteniamo giusta e appropriata questa riformulazione.

Note sull'Articolo 22

Testo vigente	Testo revisionato
<p>Articolo 22</p> <p>Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.</p>	<p>Articolo 22 – Condotte non lesive</p> <p>La psicologa e lo psicologo adottano condotte non lesive per le persone di cui si occupano professionalmente, e nelle attività sanitarie si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali.</p> <p>Non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi.</p>

L'articolo 22 – **Condotte non lesive** – rimanda direttamente al concetto di *beneficialità* che la nostra professione abbraccia e al quale ispira la propria pratica professionale. Il focus dell'articolo 22 è quindi sulla tutela della persona, una tutela che si realizza attraverso una serie di condotte rispettose della dignità, dei bisogni e dei tempi della persona e responsabilmente rivolte sempre a promuoverne il benessere e a tutelarne i diritti.

In questo senso, l'articolo 22, al comma 1, specifica che nelle attività sanitarie la Psicologa e lo Psicologo si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Questo riferimento è basato su quanto normativamente dobbiamo seguire come professionisti sanitari (cfr. la Legge Gelli-Bianco (*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*), così come indicato nell'Art. 5. Legge n. 24/2017 - Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida.

La persona (cliente/paziente/utente) ha il diritto alla migliore prestazione professionale e questa può essere garantita se in linea con gli avanzamenti scientifici, le cui sperimentazioni vengono testate, validate e condivise per essere sottoposte al vaglio critico della comunità scientifica e poi essere accreditate e assimilate nella pratica professionale e clinica. Non si ritiene superfluo ricordare che le sperimentazioni devono essere *sempre* condizionate all'adozione di tutte le necessarie cautele a tutela della persona coinvolta nella sperimentazione.

La responsabilità professionale della Psicologa e dello Psicologo risiede pertanto nel delineare il proprio intervento secondo *good practice*. È proprio su questo aspetto che sia le *Linee Guida*, quali documenti che forniscono indicazioni di buone pratiche clinico-assistenziali, sia le *Raccomandazioni*, quali criteri su come impostare specifici interventi, possono contribuire (1) a garantire qualità e sicurezza delle prestazioni professionali e delle cure e (2) anche a ridurre il rischio di errore e di danno.

La Psicologa e lo Psicologo hanno certamente il diritto fondamentale di operare in autonomia, come evidenziato anche dall'art. 6 del nostro *Codice deontologico*. Tuttavia è indubbio che di fronte al diritto all'autonomia professionale del professionista e al diritto del cliente (paziente/utente) a ricevere la migliore prestazione professionale, deve *sempre e comunque* prevalere l'interesse della persona a cui l'intervento è rivolto.

Pertanto il riferimento alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali non va interpretato in termini restrittivi e con l'intento impositivo e coercitivo di imporre alla Psicologa o allo Psicologo una specifica modalità di intervento, quanto piuttosto dall'esigenza di capire (e, quando necessario, valutare) se e in quale misura la Psicologa o lo Psicologo abbia prestato un intervento adeguato ai bisogni del caso specifico e nel rispetto di principi che certamente sono oltre che di ascolto e di cura, anche scientifici e deontologici.

Le linee-guida ispirano e guidano, rimandando al professionista la scelta su come operare in «scienza e coscienza». Questo non può che garantire alla persona (cliente/paziente/utente) di ricevere la migliore possibile prestazione, in quanto dettata non da opinioni personali, ma ispirata dagli avanzamenti scientifici della psicologia a cui costantemente come professionisti ci richiamiamo e in molti casi contribuiamo a realizzare (si pensi agli sviluppi della ricerca in psicologia).

Il riferimento alle linee guida inoltre tutela la Psicologa e lo Psicologo rispetto alla necessità di dover dimostrare che si è agito nel migliore interesse della persona, secondo una metodologia precisa, rigorosa, falsificabile e condivisa dalla comunità professionale: pertanto aperta al confronto e al contraddittorio. Il comma 2 dell'articolo 22 inoltre rinforza questo aspetto proprio quando si evidenzia che la Psicologa e lo Psicologo non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali (pertanto neanche le linee guida) per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi.

Su questo punto l'art. 4 del nostro *Codice Deontologico* recita che la psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, strumenti e tecniche che salvaguardano tali principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Note a commento dei diversi tipi di Consenso informato

Note sull'Articolo 9

La premessa imprescindibile di ogni attività di ricerca è che la Psicologa o lo Psicologo che la svolge è tenuto ad informare in modo preciso e adeguato i partecipanti sia rispetto alla ricerca, sia rispetto al trattamento dei dati raccolti, sia rispetto all'identità e affiliazione delle ricercatrici e dei ricercatori coinvolti.

Testo vigente	Testo revisionato
<p>Articolo 9</p> <p>Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale</p>	<p>Articolo 9 – Consenso informato nella ricerca</p> <p>Nella loro attività di ricerca la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad informare adeguatamente le persone in essa coinvolte rispetto agli scopi, alle procedure, ai</p>

del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

metodi, ai tempi e ai rischi della stessa, nonché alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti al fine di acquisirne il consenso. **Sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale della ricercatrice e del ricercatore ed alla loro istituzione di appartenenza.**

Devono altresì garantire alle persone partecipanti alla ricerca la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente, correttamente e completamente le persone partecipanti su alcuni aspetti della ricerca stessa, **la psicologa e lo psicologo hanno** l'obbligo di fornire alla fine dell'attività sperimentale e/o di ricerca le informazioni dovute e di acquisire l'autorizzazione all'uso del materiale e dati raccolti.

Per quanto concerne **le persone** che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. **È altresì richiesto l'assenso delle persone stesse, ove siano in grado di comprendere la natura dei contenuti delle attività in cui saranno coinvolte e della collaborazione richiesta, in relazione alla loro età e al loro grado di maturità nel pieno rispetto della loro dignità.**

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto **delle persone** alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Le principali modifiche introdotte dal nuovo articolo 9 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi riguardano pertanto l'importanza di evidenziare che esistono due forme di consenso:

- (1) Il consenso alla partecipazione alla ricerca: individuale, libero, revocabile, contemporaneo, specifico.
- (2) Il consenso al trattamento dei dati.

Si tratta di forme di consenso che vanno distinte, ma che sono interdipendenti.

Rispetto alla ricerca, le informazioni da condividere devono riguardare l'oggetto (il *cosa*) della ricerca: gli scopi, le procedure, i metodi, i tempi e gli eventuali rischi della partecipazione all'attività di ricerca stessa, nonché anche i possibili benefici che possono scaturire dall'essere coinvolti nella stessa.

Informare circa le modalità di trattamento dei dati personali raccolti implica informare non solo su *quali* dati personali verranno raccolti e su *quali modalità* di raccolta verranno utilizzate, ma anche informare su *come* i dati personali verranno utilizzati e *come* i dati personali verranno conservati e per quanto tempo. Nel processo informativo deve essere dato spazio sia alla presentazione del gruppo di ricerca, del responsabile scientifico e della loro affiliazione e deve essere previsto anche uno spazio dedicato alla restituzione dei risultati e del senso dello studio nel caso in cui questo non possa essere esplicitamente presentato all'inizio dell'attività, in ragione della natura e dello scopo della ricerca.

In altre parole, l'aspetto fondamentale è che nell'attività di ricerca scientifica deve essere rispettato il diritto dei partecipanti alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all'anonimato dei partecipanti alla ricerca. Questo aspetto è garantito dall'adozione di procedure di pseudoanonimizzazione e attribuzione di codici-alfanumerici di cui si deve dare indicazione nel foglio informativo che va condiviso con i partecipanti (così come per esempio è previsto dalla normativa GDPR/2016 (*General Data Protection Regulation*) (cfr. artt. 26 e 28 del GDPR).

Per esempio l'utilizzo dei dati solo in modalità aggregata e statistica è un'ulteriore tutela e garanzia di non riconoscibilità dei partecipanti.

Un altro aspetto importante che ha riguardato la revisione è che il consenso deve essere ottenuto da tutti i partecipanti alla ricerca; deve essere accompagnato da un assenso da parte di coloro che non sono in grado di esprimerlo validamente per età o altri motivi. Questo aspetto è importante e deve essere sempre perseguito anche nei casi in cui i genitori o coloro che ne hanno la tutela hanno dato il CI.

In conclusione, il nuovo articolo 9 del *Codice Deontologico* rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti dei partecipanti alla ricerca, ma anche del collega ricercatore responsabile scientifico della ricerca che, muovendosi in aderenza ai principi del rispetto, dell'onestà intellettuale e della completa informazione, promuove un'integrazione tra eticità e scientificità della ricerca.

Una ricerca che non è etica può essere una ricerca scientifica? Questo è il quesito al quale il nuovo articolo 9, anche alla luce dei Codici etici, nazionali e internazionali disponibili, ci aiuta a rispondere.

Note sull'Articolo 24 e sull'Articolo 31

Il *Codice Deontologico* revisionato ribadisce e, ove mai fosse stato necessario, rafforza la portata del Consenso nella sua piena sostanza in ogni contesto. Prevede pertanto forme differenziate di raccolta e documentazione di tale *Consenso Informato* in linea con i più recenti interventi normativi (vedi Legge 219/2017 sul Consenso Informato in ambito sanitario «*il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni al contesto e alle condizioni della persona, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione*») che hanno recepito le legittime istanze sollevate da più parti di snellirne le modalità di acquisizione stanti obiettive esigenze operative.

Testo vigente	Testo revisionato
<p>Articolo 24</p> <p>Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni</p>	<p>Articolo 24 – Consenso informato sanitario nei confronti di persone adulte capaci</p> <p>Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona</p>

<p>adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.</p> <p>Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.</p>	<p>interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.</p> <p>L’acquisizione del consenso informato è un atto di specifica ed esclusiva responsabilità della psicologa e dello psicologo.</p> <p>Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni al contesto e alle condizioni della persona, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.</p> <p>La psicologa e lo psicologo informano la persona interessata in modo comprensibile, completo e aggiornato sulla finalità e sulla modalità del trattamento sanitario, sull’eventuale diagnosi e prognosi, sui benefici e sugli eventuali rischi, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.</p>
--	--

Il *Codice Deontologico* revisionato, quindi, non rende affatto possibili alcune Prestazioni professionali in assenza di *Consenso Informato*: infatti all’art. 4 lo prevede con informazioni, modi di acquisizione e modi di documentazione coerentemente modulati sulle caratteristiche della prestazione riguardata.

L’interesse della persona minorenni viene centralizzato al fine di renderla attivamente partecipe delle scelte che la riguardano. La revisione dell’art. 31 è in linea con gli artt. 12 e 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite che stabiliscono “Ascolto delle opinioni del minore” (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni e “Diritto di essere informato”. È in riferimento all’art. 3 della legge n. 219/2017: si riconosce alla persona minorenni il diritto ad esprimere la propria opinione e ad essere ascoltata (autodeterminazione).

Testo vigente	Testo revisionato
<p>Articolo 31</p> <p>Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario</p>	<p>Articolo 31 – Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci</p> <p>I trattamenti sanitari rivolti a persone minorenni o incapaci sono subordinati al consenso informato di coloro che esercitano sulle medesime la</p>

l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

responsabilità genitoriale o la tutela.

La psicologa e lo psicologo tengono conto della volontà della persona minorenni o della persona incapace in relazione alla sua età e al suo grado di maturità nel pieno rispetto della sua dignità.

Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato di cui al primo comma, ove la psicologa e lo psicologo ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all'autorità giudiziaria.

Sono fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario avvenga su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Dunque è rispetto alle modalità di acquisizione del *consenso informato*, che il codice revisionato pone distinzioni tra trattamenti sanitari e altre prestazioni professionali, così consentendo alle Colleghe e ai Colleghi che prestano attività non strettamente definibili di natura sanitaria (ad esempio, un'attività di formazione in ambito scolastico su una tematica precisa) di potersi avvalere di forme di acquisizione più snelle e sostenibili, sebbene comunque efficaci a garantire il diritto al *Consenso informato* nella sua sostanza (si rimanda alle Linee guida del CNOP per trovare una distinzione tra prestazioni professionali e trattamenti sanitari).

La distinzione delle diverse forme di *Consenso informato* non rende meno rilevante e importante la sua forza, tutt'altro. Questa differenziazione permette infatti di adeguare il senso e il processo di sviluppo, costruzione e acquisizione del consenso alla persona, al contesto e soprattutto alla natura dell'intervento psicologico richiesto e offerto.

Per le prestazioni professionali senza una finalità sanitaria interviene il nuovo Articolo 4:

La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.